



Ente Parco dell'Aveto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 32

ASSUNTA NELLA SEDUTA DEL 15.12.2023

OGGETTO: Ricognizione delle partecipazioni detenute dall'Ente Parco dell'Aveto - revisione ordinaria

Il giorno 15 del mese di dicembre dell'anno 2023 nella sede dell'Ente Parco Aveto in Borzonasca si è riunito il Consiglio Direttivo

Risultano:

N. ORD.	NOMINATIVO		PRESENTE	ASSENTE
1	Ostiensi Tatiana	Presidente	X	
2	Cabella Roberto	Consigliere	X	
3	Fugazzi Marco	Consigliere	X	
4	Maschio Giuseppino	Consigliere		X
5	Roncoli Marcello	Consigliere	X	
			4	1

TOTALE PRESENTI N. 4

TOTALE ASSENTI GIUSTIFICATI N. 1

Assiste il Direttore del Parco dott. Paolo Cresta;

Presiede l'avv. Tatiana Ostiensi, Presidente dell'Ente Parco Aveto, nominato con Decreto del Presidente Giunta Regionale n. 6956/2021, il quale, aperta la seduta e constatato che gli intervenuti sono in numero legale ai sensi art. 16 dello Statuto, invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto.



Ente Parco dell'Aveto

IL CONSIGLIO

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 l'ente doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

RILEVATO che l'Ente Parco, con decreto del presidente n. 16/2017 ha disposto in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;



Ente Parco dell'Aveto

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Borzonasca e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come di seguito indicato:

Denominazione Società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	n. azioni possedute	Quota di partecipaz. %	Valore nominale azione
Liguria Digitale S.p.a.	Diretta	Produzione servizi di interesse generale ex L.r. 42/2006 implementando servizi di natura pubblica per la P.A. e la collettività ligure; Realizzazione e messa a disposizione di un sistema integrato di servizi informativi ed informatici e la diffusione di una cultura dell'informazione; supporto alla programmazione assistenza tecnica e consulenza per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria e sulle soluzioni ICT per il sistema pubblico ligure, nonché di promozione dell'innovazione ICT.	1	0,002%	€ 51,65

Visto che:

- la società è destinata al servizio della Regione Liguria e degli Enti soci ed opera secondo il modello dell' "in house providing" stabilito dall'ordinamento dall'Unione Europea e dall'ordinamento interno; la società, in particolare, svolge servizi di interesse generale definiti dalla legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria), implementando servizi per la pubblica amministrazione e la collettività ligure nonché la funzione di centrale di committenza ed ha lo scopo di perseguire il miglioramento qualitativo nella gestione pubblica mediante la realizzazione e la messa a disposizione degli operatori pubblici di un sistema integrato di servizi informativi ed informatici e la diffusione di una cultura della informazione quale fonte di sviluppo sociale e tecnologico;
- la Regione Liguria detiene il 99,95% del capitale sociale, pari ad euro 2.582.500; alla società attualmente partecipano anche i ventitré enti del Sistema Informativo Regionale Integrato (SIIR) di cui all'articolo 3 della L.r. n. 42/2006, ossia le Aziende Sanitarie, le Aziende Territoriali per l'Edilizia e gli Enti Parco, nonché quattro amministrazioni pubbliche



Ente Parco dell'Aveto

aderenti al progetto "Liguria in rete", così come previsto dall'articolo 12, comma 2, della L.r. n. 20/2014, ossia il Comune di Genova, l'Autorità Portuale di Genova, il Comune della Spezia e l'Istituto Giannina Gaslini;

Sentito il parere del Direttore del Parco, ai sensi del comma 4 dell'art. 50 della legge regionale 12/95 e dell'art. 37 dello Statuto: FAVOREVOLE;

Il Consiglio Direttivo con voti: UNANIMI

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa:

1. Di approvare la ricognizione al 31/12/2022 delle società in cui l'Ente Parco detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100 come di seguito indicato:

Denominazione Società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	n. azioni possedute	Quota di partecipaz. %	Valore nominale azione
Liguria Digitale S.p.a.	Diretta	Produzione servizi di interesse generale ex L.r. 42/2006 implementando servizi di natura pubblica per la P.A. e la collettività ligure; Realizzazione e messa a disposizione di un sistema integrato di servizi informativi ed informatici e la diffusione di una cultura dell'informazione; supporto alla programmazione assistenza tecnica e consulenza per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria e sulle soluzioni ICT per il sistema pubblico ligure, nonché di promozione dell'innovazione ICT.	1	0,002%	€ 51,65

2. Di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione.

Indi, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata e successiva votazione, con voti unanimi si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile